



**VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE
"PONTE DI SOLIDARIETA' COL MADAGASCAR "SUOR LUCIA IANNIZZOTTO"
O.N.L.U.S.**

(esente dall'imposta di registro e di bollo
ex art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991 n. 266 ed ai sensi
dell'art. 82 del D. Lgs. n. 117/2017)

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di Marzo
In Ragusa, presso la sede sociale sita a Ragusa in Via B. Colleoni
n. 28

SONO PRESENTI

Campo Salvatore, nato a Ragusa il 16 marzo 1960, quale Presidente
del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata "PONTE DI
SOLIDARIETA' COL MADAGASCAR "SUOR LUCIA IANNIZZOTTO" O.N.L.U.S.
con sede a Ragusa in via Via B. Colleoni n. 28, presso la quale
è domiciliato per la carica, codice fiscale CMPSVT60C16H163T;
Salerno Alberto, nato a Comiso il 20.04.1959;
Salerno Salvatrice, nata a Comiso il 08.06.1967;
Gurrieri Teresa, nata a Ragusa il 21.03.1982

Qui riuniti in assemblea straordinaria dei soci della sopra
indicata Associazione, convocata con le modalità disposte
dall'art. 7 del vigente statuto, come il comparente mi dichiara,
in questo luogo, per oggi alle ore dodici e minuti zero, per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adozione nuovo statuto conforme alla nuova normativa per il
Terzo Settore.

Assume la presidenza della presente Assemblea, su designazione
unanime degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Direttivo,
nella persona del comparente Campo Salvatore, il quale consta e
fa constare che, come risulta dal foglio delle presenze, che sono
presenti tutti i soci.

Dichiara pertanto il comparente che l'Assemblea è regolarmente
costituita, ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto, e può
validamente deliberare su quanto all'ordine del giorno e,
iniziandone la trattazione, espone agli intervenuti che, a
seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio
2017 ("Codice del Terzo Settore") si rende necessario adeguare
il vigente statuto a tale sopravvenuta normativa e che si è
proceduto all'elaborazione di uno schema di statuto conforme a
tale nuova normativa del cui testo si è data diffusione fra gli
associati.

Il Presidente, quindi, propone di procedere all'adozione di tale
nuovo statuto il quale, in particolare, prevede:

1) il cambio della denominazione in **PONTE DI SOLIDARIETA' COL
MADAGASCAR "SUOR LUCIA IANNIZZOTTO" - E.T.S.**; le modifiche dei
seguenti articoli: art. 4 destinazione del patrimonio, art.5
diritti dei soci, art. 7 compiti dell'assemblea, art. 8 bilancio

sociale, art. 13 revisione legale dei conti, art. 14 bilancio sociale, art. 15 avanzi di gestione, art. 16 le norme sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione in caso di sua estinzione o scioglimento.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente e dopo ampia discussione, nel corso della quale gli intervenuti, dichiarandosene sufficientemente informati, esonerano il Presidente medesimo dalla lettura integrale del nuovo statuto proposto, con voto manifestato mediante comunicazione in forma orale, all'unanimità,

DELIBERA

- di adottare il nuovo testo di statuto sociale come sopra proposto dal Presidente e contenente, fra l'altro, clausole conformi alle norme inderogabili introdotte dalla riforma contenuta nel D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore");
- di dare espresso mandato al Presidente di apportare al nuovo testo di statuto tutte le modifiche o integrazioni eventualmente richieste dal Registro Unico del Terzo Settore in sede di iscrizione dell'Associazione e/o dall'Autorità tutoria competente.

Lo statuto dell'Associazione come risultante a seguito delle modifiche qui approvate dall'Assemblea è contenuto nel documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante.

Nient'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola l'Assemblea termina dal che viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto dai soci.

[Firma]
[Firma] *[Firma]*

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di Ragusa

Registrato a Ragusa il 16/03/2021

N. 334 Serie 3

Esatti Euro otto esente

Il Funzionario Addetto (*)

M. F. Cassadino

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione

E' costituita una Associazione denominata **PONTE DI SOLIDARIETA' COL MADAGASCAR - "SUOR LUCIA IANNIZZOTTO" E.T.S..**

L'ente è costituito ai sensi del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. in forma di Associazione non riconosciuta.

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sede a Ragusa in Via B. Colleoni n.28.

ARTICOLO 3

Oggetto, scopo e durata

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

A tal fine l'Associazione ha lo scopo di promuovere ed attuare ogni forma di solidarietà umana e cristiana nell'ambito locale, regionale, nazionale e in tutto il mondo, aiutando materialmente, moralmente e spiritualmente tutti i poveri, i bisognosi, gli abbandonati, gli ammalati e quanti altri si trovano in stato di indigenza o in gravi difficoltà per motivi diversi, senza distinzione alcuna.

L'Associazione intende:

1. finanziare progetti finalizzati al sostegno della popolazione del Terzo mondo;
2. adottare a distanza minori e religiosi con la finalità principale dell'istruzione;
3. raccogliere fondi da destinare al sostentamento dei poveri, anche tramite l'invio di beni di prima necessità, vestiario e quant'altro per le popolazioni bisognose e del Terzo mondo in particolare;
4. garantire assistenza sanitaria da destinare alle fasce di popolazione più bisognose anche tramite l'invio di medicinali.

L'Associazione intende, altresì, svolgere azioni umanitarie e di aiuto a quelle popolazioni italiane e straniere che dovessero trovarsi in grave difficoltà a causa di guerre, insurrezioni, epidemie, terremoti, calamità naturali in genere e che quindi necessitino di assistenza varia e di aiuti materiali, morali e spirituali.

Al verificarsi di tali eventi l'Associazione organizzerà fra tutti i soci iscritti degli interventi mirati a favore delle popolazioni colpite e potrà chiedere i contributi

[Firma]
[Firma]
[Firma]

necessari, previsti dalle leggi in vigore, allo Stato Italiano, alla Regione Siciliana, agli Enti Locali e a quanti altri enti in grado di erogarne.

La Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa può estendere la sua opera a tutto il territorio nazionale ed estero.

ARTICOLO 4

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento delle attività istituzionali così come definita dal presente Statuto all'art. 3.

Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;

- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi trasmissibili, rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, e di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

[Handwritten signatures]

ARTICOLO 5

Soci

Sono Aderenti della Associazione:

- i Soci fondatori;
- i Soci ordinari.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono Soci Fondatori coloro intervengono all'atto costitutivo e partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.

Sono Soci Ordinari della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro quindici giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa.

La qualità di socio si perde per recesso, per morte oppure per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibilità con le finalità della stessa.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed è immediatamente efficace; in tal caso è escluso qualsiasi rimborso al socio recedente.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto in tal caso l'efficacia della deliberazioni di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio direttivo; il versamento dovrà avvenire entro il 15 giugno di ogni anno.



I soci che non recedono dall'Associazione entro il 15 dicembre sono tenuti a corrispondere la quota sociale anche per l'anno successivo.

Ciascun socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro dei soci, libro verbali dell'Assemblea, libro verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copia ed estratti a spese dell'Associazione.

ARTICOLO 6

Organi della Associazione

Sono Organi della Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti alla Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo ,

ARTICOLO 7

Assemblea

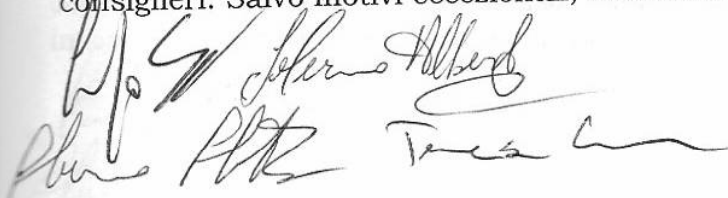
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile, o se particolari ragioni lo richiedano entro il 30 giugno.

Essa, inoltre, provvede:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività delle Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio e delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da almeno due consiglieri. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata presso la sede sociale.



La convocazione è fatta mediante avviso, anche a mezzo fax, inviato a domicilio dei soci, risultanti dal Libro degli Aderenti alla Associazione, almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della assemblea sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Le deliberazioni adottate debbono essere affisse presso la sede sociale.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia amministratore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente e il segretario-tesoriere.

I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione, il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza

dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la nomina del Presidente, del Vice-presidente, del segretario e del tesoriere;
- la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- l'ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri al Presidente, nonché attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita, anche a mezzo fax, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il consiglio può deliberare l'affidamento di particolari incarichi ad esperti in diverse discipline, decidendo in ordine alla corresponsione degli emolumenti o al rimborso delle spese.

Il Consiglio Direttivo cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea, corredandolo di idonee relazioni e del bilancio sociale quando obbligatorio per legge.

ARTICOLO 9

Il Presidente



Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ARTICOLO 10

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11

Il segretario-tesoriere

Il segretario-tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e alla tenuta dei libri sociali e contabili.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, il Libro degli Aderenti all'Associazione e il libro cassa.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 13

Revisione legale dei Conti

[Firma]
[Firma]

Nei casi in cui risulta obbligatorio per legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

ARTICOLO 14

Bilancio consuntivo e Bilancio Sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione va dal primo di gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese dell'Associazione stessa.

Il bilancio sociale deve essere redatto, secondo le modalità di legge solo nei casi previsti dalla legge o se la stessa lo rende obbligatorio.

ARTICOLO 15

Avanzi di gestione

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

ARTICOLO 16

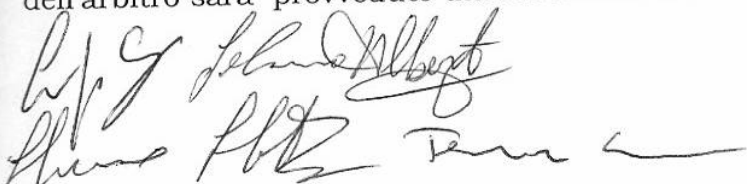
Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 17

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Ragusa.



ARTICOLO 18
Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia del Codice Civile al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i..

P. S. Bruno Alberto
Alberto *Teresa*